

TI_GERICHTE 38.2025.35 vom 28. April 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.35

FR: TI_GERICHTE 38.2025.35 du 28 avril 2025

IT: TI_GERICHTE 38.2025.35 del 28 aprile 2025

Erwägungen

E. 18

luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002). 2.4. Nel caso concreto, RI 1 - cittadino italiano nato nel 2002, a beneficio di un permesso di dimora "B" (cfr. doc. 5 e dossier n. 1) – si è iscritto all'URC a decorrere dal febbraio 2025, annunciando una disponibilità lavorativa al 100% (cfr. doc. 7 dossier n. 2). Dal maggio 2023 al 31 gennaio 2025, l'assicurato era stato attivo presso _____ quale "demi chef de rang" (cfr. doc. 9 e 33 dossier n. 1 e doc. 7 dossier n. 2). Al ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati diversi posti di lavoro. Dagli atti risulta che la prima assegnazione ad un posto di lavoro indirizzatagli, datata 4 febbraio 2025, concerneva la posizione quale "Impiegato di ristorazione" presso l'EP _____ (persona di riferimento _____). Questi i dettagli: "(...) il datore di lavoro è alla ricerca di quattro: Impiegati di ristorazione (professione segnalata) Mansioni: - Cura degli ospiti - Servizio - Accoglienza e ospitalità Requisiti: - Esperienza minima di 5 anni in ambito alberghiero ristorativo - Conoscenza specifica su vini e sul servizio dei vini - Buone conoscenze della lingua italiana, tedesca ed inglese Dettagli impiego: - Sede di lavoro _____ - Grado di impiego 100%, inizio da concordare, a tempo indeterminato - Lavoro a turno, domenicale e festivo - Retribuzione in base a CCNL del ramo" (cfr. doc. 63-65, dossier n. 4). L'11 febbraio 2025 il ricorrente è stato assegnato ad un posto di lavoro presso _____, come impiegato di ristorazione, sempre con persona di riferimento _____ (cfr. doc. 57-59). L'insorgente, il quale ha contattato per iscritto il potenziale datore di lavoro il 7 febbraio 2025 e ha partecipato a un colloquio alla presenza di _____ (amministratore unico de _____; www.zefix.ch) il 12 febbraio 2025, non è stato assunto in quanto "non idoneo" (cfr. doc. 53 dossier n. 4). Analogo esito ha avuto la candidatura presentata per la posizione vacante presso _____, per il quale il ricorrente ha sostenuto uno stesso colloquio, rispetto a quello per _____, con il medesimo potenziale datore di lavoro, _____ (AU anche di _____; cfr. doc. 51 dossier n. 4). Il 25 febbraio 2025, RI 1 è stato assegnato ad un posto vacante presso l'Hotel _____, alla ricerca di un impiegato di ristorazione (cfr. doc. 47-49 dossier n. 4). Il 17 marzo 2025, precisando di avere da parte sua preso contatto con il potenziale datore di lavoro, il ricorrente ha comunicato all'URC che quest'ultimo non lo aveva, da parte sua, ricontattato (cfr. doc. 44 dossier n. 4). Il 17 marzo 2025, il ricorrente è stato nuovamente assegnato ad un posto vacante quale impiegato di ristorazione presso La Lanchetta, alla ricerca, questa volta, di sei impiegati, per i quali ha precisato le seguenti condizioni: "(...) Il datore di lavoro è alla ricerca di sei Impiegati di ristorazione (professione segnalata) Mansioni: - Cura degli ospiti

- Servizio - Accoglienza e ospitalità Requisiti: - Esperienza minima di 5 anni in ambito alberghiero ristorativo - Conoscenza specifica su vini e sul servizio dei vini - Buone conoscenze della lingua italiana, tedesca ed inglese - In grado di lavorare in team - Cordialità e collaborazione verso colleghe e superiori - Pulizia ed igiene secondo gli standard vigenti

Dettagli impiego: - Sede di lavoro _____ - Grado di impiego 100%, inizio da concordare, a tempo indeterminato - Lavoro a turno, domenicale e festivo - Retribuzione in base a CCNL del ramo” (cfr. doc. 40-42, dossier n. 4). Dall’ “esito della candidatura ad un posto di lavoro ” n. 6887645 sottoscritto da _____ il 31 marzo 2025, risulta che il ricorrente non ha mai preso contatto con la società (cfr. doc. 37 dossier n. 4). L’8 aprile 2025, al ricorrente è stato trasmesso uno scritto “ accertamento dei fatti (posto di lavoro) ” da parte dell’URC di _____, nel quale l’amministrazione ha indicato quanto segue: " (...) in data 17.03.2025 le abbiamo offerto un posto di lavoro in qualità di impiegato di ristorazione presso _____. Il datore di lavoro ci segnala che non ha mai preso contatto in merito all’assegnazione allegata, del 20.03.2025. Le segnaliamo che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal diritto alle indennità (art. 30 LADI). Prima di procedere in questo senso, la invitiamo a voler formulare per iscritto, entro 5 giorni dalla data della ricezione della presente comunicazione, eventuali osservazioni in merito a quanto da lei fatto ed esposto sopra. Se le giustificazioni fornite non saranno ritenute valide, o giungeranno oltre il termine stabilito, il caso sarà valutato dall’Ufficio competente” (cfr. doc. 18 dossier n. 4). Nella risposta all’ “ accertamento dei fatti ” del 9 aprile 2025 destinata alla propria collocatrice di riferimento, RI 1 ha precisato “ avevo già effettuato un colloquio con _____. Il proprietario mi doveva contattare e non mi ha più contattato ” (cfr. doc. 29 dossier n. 4). Il 15 aprile 2025, poi, l’URC ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornire una giustificazione per la sua condotta, e meglio come segue: " (&) la invitiamo a volerci giustificare il fatto di non aver preso contatto con il datore di lavoro. Ha deciso autonomamente di non prendere contatto con il ristorante _____, perché lo aveva già fatto in precedenza. Avrebbe potuto consultarsi con la sottoscritta prima di decidere autonomamente di non procedere come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro. Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (non ha osservato le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del lavoro), tale comportamento può portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (...)” (cfr. doc. 19 dossier n. 7). Questo il riscontro fornito all’URC dall’assicurato: " (...) io ho preso contatto con il ristorante _____ giorno 07/02/2025. Giorno 11/02/2025 le loro risorse umane mi hanno contattato e giorno 12/02/2025 alle ore 15:00 ho fatto il colloquio con il proprietario _____, concludendo dicendo che dovevo fare una prova di lavoro. Dopo quel giorno non mi hanno più contattato, così sotto consiglio della mia consulente ho richiamato, hanno risposto e poi nuovamente non mi hanno più contattato. Io ho preso contatto con questo ristorante” (cfr. doc. 17 dossier n. 7). Con decisione del 28 aprile 2025, l’URC ha sospeso RI 1 dal diritto alle prestazioni LADI per 3 giorni (cfr. supra consid. 1.1.). Inizialmente, anziché firmata e tramite posta, il ricorrente aveva consegnato direttamente all’URC la propria opposizione (poi tempestivamente presentata, nella forma corretta, come indicato al consid. 1.2.), e meglio come risulta da una mail del 28 maggio 2025 ch’egli ha trasmesso all’amministrazione: " (...) un mese fa ho ricevuto una sanzione da parte della mia consulente _____ per non aver contattato il ristorante _____, tutto ciò non è vero perché io ho contattato il ristorante La Lanchetta e ho fatto pure il

colloquio, in questo mese ho consegnato la mia opposizione e un foglio scritto da parte del ristorante _____ che conferma l'avvenuto colloquio, e al giorno 20 maggio la mia consulente mi conferma di aver ricevuto quei documenti. Stamattina ho scoperto che la sanzione non è stata tolta, chiamo il mio consulente e lei mi dice che questi documenti non li ho consegnati al suo superiore e che dovevo fare come indicato nel foglio dell'opposizione che mi è stato recapitato a casa però leggendo il foglio c'è scritto che io dovevo solo recapitarlo all'URC come ho fatto, perciò credo di non aver sbagliato. In aggiunta la mia consulente mentre cercavo di far capire che l'errore l'ha fatto lei mi ha chiuso in faccia la telefonata. Per confermare quel che ho detto manderò tutti gli allegati dei fogli che confermano quello che è avvenuto. Detto ciò dovrei ricorrere ad una denuncia formale?" (cfr. doc. 5 dossier n. 7). _____, capogruppo dei consulenti del personale presso l'URC, ha risposto poco dopo al ricorrente, precisando che, come " indicato a calce del nostro scritto del 28 aprile scorso ", avrebbe dovuto trasmettere la propria opposizione in forma cartacea e con la propria firma originale, entro il 30 maggio seguente (cfr. doc. 4-5 dossier n. 7). Qualche minuto più tardi, il capogruppo ha nuovamente contattato l'assicurato, comunicandogli di " averlo trovato [nдр: l'opposizione] ora nella mia posta " ed ha assegnando a RI 1 un termine di ulteriori 5 giorni per sottoscrivere il gravame (cfr. doc. 4 dossier n. 7). Se per il contenuto dell'opposizione già si è detto al consid. 1.2., il TCA rileva che in allegato alla stessa RI 1 aveva presentato una dichiarazione sottoscritta il 6 maggio 2025 da _____, nella quale la società confermava " che il signor RI 1 ha effettuato un colloquio di lavoro con il signor _____ presso i nostri uffici in data 12 febbraio 2025; tale colloquio ha avuto esito negativo " (cfr. doc. 8 dossier n. 7). Con decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l'URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.). 2.5. C hiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che il ricorrente, nel giro di poco più di un mese, è stato assegnato due volte ad un posto di lavoro presso _____, alla ricerca, in entrambi i casi, di " impiegati di ristorazione " (cfr. supra consid. 2.4.). In sede di risposta di causa, l'amministrazione indica che il ricorrente " non poteva essere certo che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione per la quale si era precedentemente candidato ". Il TCA ritiene, invece, che non solo la posizione lavorativa ricercata nell'EP _____ a distanza di un mese dalla prima assegnazione era, stando alle due assegnazioni, la medesima, ma anche che i requisiti richiesti non solo erano rimasti gli stessi, e che, anzi, se ne erano aggiunti di ulteriori rispetto a quando il ricorrente era stato ritenuto non idoneo dal potenziale datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.). Al riguardo sorprende il fatto che, prima di riassegnare al ricorrente un'occupazione analoga a quella segnalatagli un mese prima offerta dal medesimo potenziale datore di lavoro, l'URC non abbia verificato presso quest'ultimo le relative condizioni per chiarire se si trattasse sempre della stessa posizione lavorativa. È, quindi, auspicabile da parte dei consulenti un esame preliminare attento e circostanziato degli impieghi da proporre agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifici approfondimenti presso i potenziali datori di lavoro in merito ai requisiti concernenti le occupazioni assegnabili (cfr. al riguardo STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019 pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg. e la STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un'assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l'indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo , "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in Remy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions

Romandes, pag. 73 seg. (83-88)). Con riferimento, poi, a quanto indicato alla richiesta di precisazioni di questa Corte dalla consulente del personale dell'URC, _____, nel senso che “ sapendo che i proprietari [ndr: del _____] gestiscono anche altri spazi pubblici, ho ritenuto interessante segnalargliela nuovamente al signor RI 1 pensando che magari questa volta potesse avere maggiore successo ” (cfr. supra consid. 1.8. e doc. VI), il TCA constatata che il ricorrente l'11 febbraio 2025 era anche stato assegnato ad un posto di lavoro presso _____, avente quale persona di riferimento, la medesima indicata per le posizioni vacanti presso _____ ed il medesimo AU di quest'ultima. Il 12 febbraio 2025 RI 1 ha sostenuto il colloquio tenutosi per la prima assegnazione inerente _____ anche per la posizione, sempre come “ impiegato di ristorazione ”, presso _____, con il medesimo potenziale datore di lavoro, risultando parimenti “ non idoneo ” (cfr. doc. 51 dossier n. 4). Il ricorrente, quindi, al momento della seconda assegnazione presso _____ del 17 marzo 2025, già non aveva riscosso il “ maggiore successo ” auspicato presso il medesimo potenziale datore di lavoro in un altro degli EP di sua proprietà/gestione. Questa Corte ritiene che in definitiva l'assegnazione trasmessa a RI 1, per due volte in poco più di un mese presso lo stesso EP per il quale era già stato ritenuto una prima volta non idoneo, senza esperire ulteriori verifiche prima della seconda assegnazione a parità di posizione offerta, mansionario e requisiti richiesti, deve essere considerata verosimilmente una svista da parte dell'URC. Relativamente a quanto ancora affermato dall'URC nella decisione su opposizione, in merito al fatto che l'assicurato avrebbe “ potuto contattare la propria consulente del personale di riferimento per un consiglio ”, questa Corte rileva che _____ ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente, che ha fatto valere di essersi rivolto telefonicamente alla medesima per ottenere delle spiegazioni al riguardo (cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.). La consulente del personale, infatti, ha “ rammentato ” di essere stata a più riprese contattata dall'interessato nei giorni seguenti la seconda assegnazione presso _____. Ella ha, inoltre, precisato che “ nel caso di dubbi e per evitare eventuali problemi ” consiglia “ sempre agli assicurati di inviare comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell'assegnazione ufficiale ” (cfr. supra consid. 1.8.). Secondo questa Corte nel caso concreto l'assicurato poteva legittimamente ritenere che la seconda assegnazione presso _____ fosse una svista. E ciò a maggior ragione se si considera che si trattava della terza assegnazione in poco più di un mese presso il medesimo potenziale datore di lavoro che già lo avevo ritenuto non idoneo. Va inoltre sottolineato che l'assicurato alle altre assegnazioni trasmesse per ulteriori posizioni lavorative, ha sempre fornito puntuale riscontro e non risulta essere stato sospeso per non aver ossequiato altre istruzioni dell'URC. Egli, in concreto, accortosi della svista, ha peraltro preso immediato contatto con la sua consulente ed in conseguenza di quelle telefonate, è pure rimasto sorpreso nello scoprire, quasi un mese dopo, che la “ sanzione non è stata tolta ” (cfr. doc. 5 dossier 7). In simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non si giustifica una sanzione nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere dato seguito alle istruzioni dell'URC. La decisione su opposizione del 5 giugno 2025 deve, pertanto, essere annullata. 2.6. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell'assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

E. 20

ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _____

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 28 aprile 2025 l'Ufficio regionale di collocamento di _____ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di disoccupazione per 3 giorni a partire dal 21 marzo 2025, per non avere preso contatto con il datore di lavoro come indicato sull'assegnazione nr. _____ del 17 marzo 2025 e non avere, quindi, rispettato le istruzioni dell'amministrazione (cfr. doc. 15-16 dossier n. 5).

1.2. Il 30 maggio 2025 l'assicurato si è opposto alla decisione resa nei suoi confronti, sulla base delle seguenti argomentazioni:

1.3. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l'URC ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:

1.4. Contro la decisione su opposizione, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere le proprie ragioni come segue:

1.5. Con risposta del 20 giugno 2025, l'URC ha considerato corretta la decisione di sospensione e, in particolare, ha osservato quanto segue in merito alle giustificazioni fornite dall'assicurato su richiesta dell'amministrazione nell'aprile 2025, per le quali meglio si dirà nel prosieguo:

1.6. In data 23 giugno 2025, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa della parte convenuta, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

1.7. In data 29 settembre 2025, il TCA ha chiesto alla consulente di riferimento di RI 1 presso l'URC (_____) di precisare, in primo luogo, per quali ragioni il ricorrente è stato assegnato, nel giro di poco più di un mese, due volte ad un posto di lavoro per la posizione di impiegato di ristorazione presso il medesimo esercizio pubblico per il quale, sostenuto un primo colloquio, egli era stato ritenuto dal potenziale datore di lavoro non idoneo.

In secondo luogo, con riferimento alla pretesa ricorsuale secondo cui, afferma il ricorrente, io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l'ho ricontattato (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), il TCA ha chiesto alla signora _____ di precisare se è stata, o meno, contattata telefonicamente dal ricorrente in merito all'assegnazione del 17 marzo 2025 e, in caso di risposta affermativa, l'ha invitata ad indicarci quanto discusso con il medesimo (cfr. doc. V).

1.8. Con osservazioni dell'8 ottobre 2025, _____ ha precisato quanto segue:

Nei giorni successivi all'invio della seconda proposta di lavoro presso _____ rammento di avere sentito telefonicamente l'assicurato diverse volte. Inizialmente abbiamo discusso in merito all'invio dell'assegnazione, poi dell'accertamento fatti e della successiva richiesta di giustificazione. In seguito mi aveva nuovamente contattato per sapere come fare opposizione alla decisione di sanzione del 28.04.2025.

Come d'abitudine, nel caso di dubbi e per evitare eventuali problemi, consiglio sempre agli assicurati di inviare comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell'assegnazione ufficiale (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l'URC abbia a ragione, o meno, sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione per 3 giorni a causa del fatto che egli non ha dato seguito all'assegnazione ad un posto di lavoro (n. _____; cfr. doc. 40 dossier n. 1) del 17 marzo 2025 presso l'esercizio pubblico (in seguito: EP) _____.

2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

Ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LADI:

"L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

- a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
- b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
- c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 85 cpv. 1 lett. c LADI, i Servizi cantonali decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17 cpv. 3 LADI.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio

cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO, Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.4. Nel caso concreto, RI 1 - cittadino italiano nato nel 2002, a beneficio di un permesso di dimora ■B■ (cfr. doc. 5 e dossier n. 1) ■ si è iscritto all'■URC a decorrere dal febbraio 2025, annunciando una disponibilità lavorativa al 100% (cfr. doc. 7 dossier n. 2).

Dal maggio 2023 al 31 gennaio 2025, l'■assicurato era stato attivo presso _____ quale ■demi chef de rang■ (cfr. doc. 9 e 33 dossier n. 1 e doc. 7 dossier n. 2).

Al ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati diversi posti di lavoro.

Dagli atti risulta che la prima assegnazione ad un posto di lavoro indirizzatagli, datata 4 febbraio 2025, concerneva la posizione quale ■Impiegato di ristorazione■ presso l'■EP _____ (persona di riferimento _____). Questi i dettagli:

"() il datore di lavoro è alla ricerca di quattro:

Impiegati di ristorazione (professione segnalata)

Mansioni:

Requisiti:

Dettagli impiego:

L'■11 febbraio 2025 il ricorrente è stato assegnato ad un posto di lavoro presso _____, come impiegato di ristorazione, sempre con persona di riferimento _____ (cfr. doc. 57-59).

Il

E. 25

febbraio 2025, RI 1 è stato assegnato ad un posto vacante presso l'■Hotel _____, alla ricerca di un impiegato di ristorazione (cfr. doc. 47-49 dossier n. 4).

Il 17 marzo 2025, precisando di avere da parte sua preso contatto con il potenziale datore di lavoro, il ricorrente ha comunicato all'■URC che quest'■ultimo non lo aveva, da parte sua, ricontattato (cfr. doc. 44 dossier n. 4).

Il 17 marzo 2025, il ricorrente è stato nuovamente assegnato ad un posto vacante quale impiegato di ristorazione presso La Lanchetta, alla ricerca, questa volta, di sei impiegati, per i quali ha precisato le seguenti condizioni:

"()

Il datore di lavoro è alla ricerca di sei

Impiegati di ristorazione (professione segnalata)

Mansioni:

Requisiti:

Dettagli impiego:

Dall'esito della candidatura ad un posto di lavoro n. 6887645 sottoscritto da _____ il 31 marzo 2025, risulta che il ricorrente non ha mai preso contatto con la società (cfr. doc. 37 dossier n. 4).

L'8 aprile 2025, al ricorrente è stato trasmesso uno scritto ■accertamento dei fatti (posto di lavoro)■ da parte dell'URC di _____, nel quale l'amministrazione ha indicato quanto segue:

Nella risposta all' ■accertamento dei fatti■ del 9 aprile 2025 destinata alla propria collocatrice di riferimento, RI 1 ha precisato ■avevo già effettuato un colloquio con _____. Il proprietario mi doveva contattare e non mi ha più contattato■ (cfr. doc. 29 dossier n. 4).

Il 15 aprile 2025, poi, l'URC ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornire una giustificazione per la sua condotta, e meglio come segue:

Questo il riscontro fornito all'URC dall'assicurato:

"() io ho preso contatto con il ristorante _____ giorno 07/02/2025. Giorno 11/02/2025 le loro risorse umane mi hanno contattato e giorno 12/02/2025 alle ore 15:00 ho fatto il colloquio con il proprietario _____, concludendo dicendo che dovevo fare una prova di lavoro. Dopo quel giorno non mi hanno più contattato, così sotto consiglio della mia consulente ho richiamato, hanno risposto e poi nuovamente non mi hanno più contattato. Io ho preso contatto con questo ristorante■ (cfr. doc. 17 dossier n. 7).

Con decisione del 28 aprile 2025, l'URC ha sospeso RI 1 dal diritto alle prestazioni LADI per 3 giorni (cfr. supra consid. 1.1.).

Inizialmente, anziché firmata e tramite posta, il ricorrente aveva consegnato direttamente all'URC la propria opposizione (poi tempestivamente presentata, nella forma corretta, come indicato al consid. 1.2.), e meglio come risulta da una mail del

E. 28

maggio 2025 ch'egli ha trasmesso all'amministrazione:

"() un mese fa ho ricevuto una sanzione da parte della mia consulente _____ per non aver contattato il ristorante _____, tutto ciò non è vero perché io ho contattato il ristorante La Lanchetta e ho fatto pure il colloquio, in questo mese ho consegnato la mia opposizione e un foglio scritto da parte del ristorante _____ che conferma l'avvenuto colloquio, e al giorno 20 maggio la mia consulente mi conferma di aver ricevuto quei documenti. Stamattina ho scoperto che la sanzione non è stata tolta, chiamo il mio consulente e lei mi dice che questi documenti non li ho consegnati al suo superiore e che dovevo fare come indicato nel foglio dell'opposizione che mi è stato recapitato a casa però leggendo il foglio c'è scritto che io dovevo solo recapitarlo all'URC come ho fatto,

perciò credo di non aver sbagliato. In aggiunta la mia consulente mentre cercavo di far capire che l'errore ha fatto lei mi ha chiuso in faccia la telefonata. Per confermare quel che ho detto manderò tutti gli allegati dei fogli che confermano quello che è avvenuto. Detto ciò dovrei ricorrere ad una denuncia formale? (cfr. doc. 5 dossier n. 7).

_____, capogruppo dei consulenti del personale presso l'URC, ha risposto poco dopo al ricorrente, precisando che, come indicato a calce del nostro scritto del 28 aprile scorso, avrebbe dovuto trasmettere la propria opposizione in forma cartacea e con la propria firma originale, entro il 30 maggio seguente (cfr. doc. 4-5 dossier n. 7).

Qualche minuto più tardi, il capogruppo ha nuovamente contattato l'assicurato, comunicandogli di averlo trovato [ndr: l'opposizione] ora nella mia posta ed ha assegnando a RI 1 un termine di ulteriori 5 giorni per sottoscrivere il gravame (cfr. doc. 4 dossier n. 7).

Se per il contenuto dell'opposizione già si è detto al consid. 1.2., il TCA rileva che in allegato alla stessa RI 1 aveva presentato una dichiarazione sottoscritta il 6 maggio 2025 da _____, nella quale la società confermava che il signor RI 1 ha effettuato un colloquio di lavoro con il signor _____ presso i nostri uffici in data 12 febbraio 2025; tale colloquio ha avuto esito negativo (cfr. doc. 8 dossier n. 7).

Con decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l'URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che il ricorrente, nel giro di poco più di un mese, è stato assegnato due volte ad un posto di lavoro presso _____, alla ricerca, in entrambi i casi, di impiegati di ristorazione (cfr. supra consid. 2.4.).

In sede di risposta di causa, l'amministrazione indica che il ricorrente non poteva essere certo che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione per la quale si era precedentemente candidato. Il TCA ritiene, invece, che non solo la posizione lavorativa ricercata nell'EP _____ a distanza di un mese dalla prima assegnazione era, stando alle due assegnazioni, la medesima, ma anche che i requisiti richiesti non solo erano rimasti gli stessi, e che, anzi, se ne erano aggiunti di ulteriori rispetto a quando il ricorrente era stato ritenuto non idoneo dal potenziale datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.).

Al riguardo sorprende il fatto che, prima di riassegnare al ricorrente un'occupazione analoga a quella segnalatagli un mese prima offerta dal medesimo potenziale datore di lavoro, l'URC non abbia verificato presso quest'ultimo le relative condizioni per chiarire se si trattasse sempre della stessa posizione lavorativa.

È, quindi, auspicabile da parte dei consulenti un esame preliminare attento e circostanziato degli impieghi da proporre agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifici approfondimenti presso i potenziali datori di lavoro in merito ai requisiti concernenti le occupazioni assegnabili (cfr. al riguardo STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019 pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg. e la STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un'assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l'indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois in Remy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.

73 seg. (83-88)).

Con riferimento, poi, a quanto indicato alla richiesta di precisazioni di questa Corte dalla consulente del personale dell'URC, _____, nel senso che ■sapendo che i proprietari [ndr: del _____] gestiscono anche altri spazi pubblici, ho ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che magari questa volta potesse avere maggiore successo■ (cfr. supra consid. 1.8. e doc. VI), il TCA constata che il ricorrente l'11 febbraio 2025 era anche stato assegnato ad un posto di lavoro presso _____, avente quale persona di riferimento, la medesima indicata per le posizioni vacanti presso _____ ed il medesimo AU di quest'ultima.

Il 12 febbraio 2025 RI 1 ha sostenuto il colloquio tenutosi per la prima assegnazione inerente _____ anche per la posizione, sempre come ■impiegato di ristorazione■, presso _____, con il medesimo potenziale datore di lavoro, risultando parimenti ■non idoneo■ (cfr. doc. 51 dossier n. 4).

Il ricorrente, quindi, al momento della seconda assegnazione presso _____ del 17 marzo 2025, già non aveva riscosso il ■maggiore successo■ auspicato presso il medesimo potenziale datore di lavoro in un altro degli EP di sua proprietà/gestione.

Questa Corte ritiene che in definitiva l'assegnazione trasmessa a RI 1, per due volte in poco più di un mese presso lo stesso EP per il quale era già stato ritenuto una prima volta non idoneo, senza esperire ulteriori verifiche prima della seconda assegnazione a parità di posizione offerta, mansionario e requisiti richiesti, deve essere considerata verosimilmente una svista da parte dell'URC.

Relativamente a quanto ancora affermato dall'URC nella decisione su opposizione, in merito al fatto che l'assicurato avrebbe ■potuto contattare la propria consulente del personale di riferimento per un consiglio■, questa Corte rileva che _____ ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente, che ha fatto valere di essersi rivolto telefonicamente alla medesima per ottenere delle spiegazioni al riguardo (cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.).

La consulente del personale, infatti, ha ■rammentato■ di essere stata a più riprese contattata dall'interessato nei giorni seguenti la seconda assegnazione presso _____. Ella ha, inoltre, precisato che ■nel caso di dubbi e per evitare eventuali problemi■ consiglia ■sempre agli assicurati di inviare comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell'assegnazione ufficiale■ (cfr. supra consid. 1.8.).

Secondo questa Corte nel caso concreto l'assicurato poteva legittimamente ritenere che la seconda assegnazione presso _____ fosse una svista. E ciò a maggior ragione se si considera che si trattava della terza assegnazione in poco più di un mese presso il medesimo potenziale datore di lavoro che già lo avevo ritenuto non idoneo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.